REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 aprile 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario – relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1 - 4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale di Padova del 25 febbraio 2026, n. 3;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

Tramite applicativo Fitnet-ConTe, in data 10 marzo 2026 l'Amministrazione provinciale di Padova ha trasmesso a questa Sezione, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito Tusp), la delibera del Consiglio provinciale n. 3 del 25 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1126 del 10 marzo 2026), avente ad oggetto "*Interporto Padova S.p.A. Indirizzi*".

In pari data, la Provincia ha trasmesso, tramite applicativo Fitnet-ConTe, ulteriore documentazione (*Business plan*, prot. Cdc n. 1127 del 10 marzo 2026) e il parere favorevole del Collegio dei revisori (prot. Cdc n. 1134 del 10 marzo 2026).

In data 2 aprile 2026, la Provincia ha trasmesso, inoltre, il verbale di avvenuta pubblicazione dello schema di delibera del Consiglio provinciale n. 3 del 25 febbraio 2026, a seguito di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, co. 2, Tuel (prot. Cdc n. 1718 del 2 aprile 2026).

Allegati alla deliberazione consiliare sono stati complessivamente trasmessi:

- allegato 1 - Relazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 ai fini della costituzione della società "Intermodal Terminal Padova S.r.l." da parte di Interporto Padova SpA e operazioni successive;
- allegato 1.1 - La compagine azionaria della società Interporto Padova SpA alla data del 31 dicembre 2025;
- allegato 1.2 e 1.3 - Statuto della società a responsabilità limitata con la denominazione: "Intermodal Terminal Padova S.r.l." (pre-trasferimento quote e post trasferimento quote);
- allegato 1.4 - Procedura per la vendita della quota di maggioranza del capitale di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione per l'esercizio di attività terminalistica intermodale – disciplinare di partecipazione;
- allegato 1.5 - Documentazione descrittiva dell'offerta al pubblico per la vendita del 70% della costituenda società Intermodal Terminal Padova Srl per l'esercizio dell'attività intermodale, contenente i valori contabili e i beni del ramo *terminal*, il *business plan* del ramo *terminal* 2025/2028, gli scenari considerati e le assunzioni economiche e finanziarie;
- allegato 1.6 - Strategia di internazionalizzazione dell'asse terminalistico dell'Interporto di Padova, in cui viene evidenziata la procedura di selezione per il conferimento dell'*asset* terminalistico e la relativa opportunità economica della stessa;
- parere del Collegio dei revisori della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 239, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, su proposta consiliare n. 284/2026 relativa

a Interporto Padova SpA - Indirizzi in relazione alla costituzione della società "Intermodal Terminal Padova S.r.l." da parte di Interporto Padova SpA ed operazioni successive, in cui si esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio provinciale;

Si è fatto riferimento, inoltre, ai seguenti atti, acquisiti da registri pubblici o per il tramite di altri enti pubblici partecipanti all'operazione societaria:

- visura storica dal registro delle imprese relativa alla società Interporto Padova SpA, alla data del 26 febbraio 2026;
- ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della società partecipata Interporto Padova SpA, quale rinvenibile dal registro delle imprese;
- statuto della società partecipata Interporto Padova SpA, acquisito dalla sezione "Trasparenza e anticorruzione" del sito della società;
- verbale della seduta n. 452 del Consiglio di amministrazione della Interporto Padova SpA, datato 18 dicembre 2025;
- parere valutativo rilasciato da professionista abilitato in data 28 febbraio 2025, su incarico della Interporto Padova SpA, relativamente agli *asset* societari TERMINAL (terreni e fabbricati) MACCHINARI E IMPIANTI;
- relazione sul valore attribuibile al ramo d'azienda afferente l'attività terminalistica di Interporto Padova SpA, redatta da società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali curato dal Mef-Rgs.

Nelle premesse della delibera del Consiglio provinciale n. 3 del 25 febbraio 2026 si dichiara, infine, che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 175/2016.

DIRITTO

1. Inquadramento normativo sul controllo della Corte dei conti in relazione all'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

L'art. 11, co. 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, co. 3, del Tusp, attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. L'art. 5 prevede, al comma 3, che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta (Corte dei conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del Tusp. Specificatamente, si tratta verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica

motivazione in ordine al rispetto: del vincolo tipologico (art. 3, 5 e 7 del Tusp); delle finalità (art. 4, Tusp); dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, Tusp, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni riunite nn. 16 e 19 del 2022 (ovvero riguardo alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria); ed infine, dei requisiti prescritti dall'art. 5, co. 2, e dell'art. 7 del Tusp. Deve, inoltre, essere verificata la compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità e con le norme dei trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Da ultimo, occorre verificare il corretto adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Nello specifico, l'art. 5, co. 3, del Tusp prevede che: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta* (…) *alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Al comma 4 del medesimo articolo è così stabilito: *"Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la richiamata deliberazione n. 16/QMIG/2022, hanno contribuito a delineare la nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, affermando che *"l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente*

assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)". Inoltre, hanno chiarito il posizionamento delle funzioni della Corte dei conti, affermando che *"la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

Si ritiene utile, infine, evidenziare che da tale complessiva verifica, così come sopra delineata, esula ogni considerazione concernente la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, nelle quali rientra il sistema degli interporti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e dell'art. 2, lett. e) del dpcm 23 dicembre 2020, n. 180; verifica caratterizzata da preponderanti contenuti di carattere politico-strategico, alla quale è pertanto demandato altro organo dello Stato incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Tali poteri, infatti, sono diretti a tutelare gli interessi nazionali strategici in settori critici per la sicurezza nazionale, fra i quali i trasporti (come indicato in precedenza), mentre lo scrutinio assegnato alla Corte dalla normativa di settore mira alla tutela degli interessi di finanza pubblica, quali l'efficienza economica, la razionalizzazione della spesa pubblica e il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico.

2. La normativa sugli interporti

Preliminarmente, va evidenziato come gli interporti vengano definiti dalla legge 13 novembre 2025, n. 177, all'articolo 1, comma 5, come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese, mentre il comma 6 specifica che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.

Le finalità della normativa sugli interporti sono quelle delineate dal comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 177 del 2025:

"a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;

b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;

c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;

e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica".

In termini di particolare rilevanza delle funzioni assolte dagli interporti ai fini dell'interesse pubblico, si era peraltro già espresso il Consiglio di Stato, sezione seconda, nella sentenza n. 1776 del 12 marzo 2020, la quale ha riconosciuto che gli interporti svolgono servizi essenziali, affermando che "*è evidentemente funzionale a realizzare rilevanti interessi pubblici per la comunità, quali concentrare i flussi di merci e promuovere il trasporto multimodale con particolare riferimento alla modalità ferroviaria (con influssi benefici sull'ambiente), aumentare la competitività e l'efficienza delle imprese di trasporto/logistica e sviluppare reti logistiche nazionali ed internazionali, offrendo servizi migliori al sistema produttivo*", non mancando, tuttavia, di sottolineare, contestualmente, la scelta di "*privatizzare*" il settore operata, a suo tempo, dal legislatore con l'art. 6, co. 3, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, convertito in l. 30 maggio 1995, n. 204, che abrogava il vecchio regime concessorio di cui alla originaria legge 4 agosto 1990, n. 240.

Orientamento privatistico confermato dalla nuova legge quadro n. 177/2025, che all'art. 5, nello stabilire il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, prevede, al comma 1, che "*la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale*", e che "*i soggetti che gestiscono gli interporti operano in regime di diritto privato*", non legando, dunque, il perseguimento del pubblico interesse alla gestione *in toto*, diretta o indiretta, dell'infrastruttura da parte di amministrazioni pubbliche.

3. Costituzione della società "Intermodal Terminal Padova S.r.l." da parte di Interporto Padova SpA e operazioni successive

Andando ad analizzare nello specifico l'operazione, la stessa prevede la costituzione, da parte di Interporto Padova SpA (di seguito anche Interporto Padova, partecipata diretta dalla Provincia di Padova), della *newco* Intermodal Terminal Padova Srl (di seguito anche *Newco*, posseduta al 100% dalla società

Interporto Padova), alla quale verrà conferito il ramo di azienda di Interporto Padova SpA afferente all'attività intermodale.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, bandita in data 30 maggio 2026, una quota pari al 70% della neocostituita società verrà ceduta all'aggiudicatario. La società Interporto Padova incasserà dalla cessione delle quote un importo di 75 milioni di euro (a fronte di una base d'asta di 60 milioni) e conserverà il restante 30% della partecipazione nella *Newco*, con la presenza di particolari diritti a garanzia della prosecuzione della *mission* aziendale.

Il disciplinare di partecipazione (allegato 1.4), prevede, poi, alcuni passaggi obbligati al fine di addivenire al "*closing*" (sottoscrizione del contratto), oltre alle condizioni che ne disciplinano l'efficacia *ex post*; tra questi, per le considerazioni sopra evidenziate, è utile citare il punto d), nel quale viene previsto che "*ai sensi del Contratto, si provvederà, poi, a notificare l'operazione alle autorità competenti al fine di ottenere i nulla osta necessari con riferimento alla normativa c.d. "golden power" e alla normativa antitrust, nonché a espletare la procedura di consultazione sindacale propedeutica al conferimento del ramo d'azienda così come disciplinata dall'art. 47 della Legge 428/1990*".

4. I requisiti previsti dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

L'articolo 3 del Tusp, al comma 1, definisce i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (cosiddetto vincolo tipologico), limitandoli alle società (anche consortili) costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Il successivo articolo 4 definisce il vincolo finalistico o di scopo delle acquisizioni e delle gestioni delle società a partecipazione pubblica. Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate a quanto previsto dall'art. 4, Tusp, che, relativamente ai primi due commi, espressamente recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'art. 5 del Tusp disciplina specifici oneri di motivazione nei casi di acquisto di partecipazioni e nelle costituzioni di società, prevedendo, al comma 1, che *"a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Nel successivo comma 2 viene previsto che*: "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*.

5. L'analisi del rispetto dei vincoli normativi e procedurali dell'operazione

5.1 Il vincolo tipologico

In relazione al rispetto del vincolo tipologico, va preliminarmente osservato che le tipologie di società di cui è ammessa la partecipazione pubblica sono espressamente elencate all'art. 3, co. 1, Tusp: *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa "*.

La delibera in esame fa riferimento alla costituzione di una società a responsabilità limitata (Intermodal Terminal Srl) da parte di Interporto Padova SpA, partecipata dalla Provincia di Padova direttamente per una quota del 18,29%. Alla suddetta società per azioni partecipano anche la Camera di commercio di Padova e il Comune di Padova, con quote, rispettivamente, del

34,19% e 21,05%. La partecipazione pubblica totale risulta essere superiore al 73% del totale della compagine azionaria, prendendo in considerazione solo le partecipazioni dirette.

La costituzione della S.r.l. Intermodal Terminal risulta quindi conforme al dettato normativo riferibile al requisito tipologico.

5.2 Vincolo di scopo

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, come sopraindicato, all'art. 4 Tusp. In relazione al vincolo di scopo per l'operazione in essere da parte della Interporto Padova, è utile richiamare la prima parte dell'art. 4, commi 1 e 2, che espressamente recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; (…).

Preliminarmente, va evidenziato che la Interporto Padova SpA effettua, tra le altre, le seguenti attività: *i)* realizzazione e affitto di magazzini ed uffici per operatori del settore trasporto merci; *ii)* gestione distribuzione di merci in città; *iii)* gestione del *terminal* intermodale (oggetto del conferimento nella *Newco*).

In merito al rispetto di quanto previsto dal suindicato comma 4 del Tusp, va evidenziato che la società Interporto Padova, nella relazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 ai fini della costituzione della società "Intermodal Terminal Padova S.r.l.", espressamente afferma che: *"L'esercizio dell'attività riferita al ramo d'azienda corrispondente al terminal intermodale, di cui si occuperà in base all'art. 5.1 dello Statuto la Società «Intermodal Terminal Padova S.r.l.», rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 175/2016, in quanto parte di quella interportuale prevista dall'art. 1, commi 4, lett. a), della legge n. 177/2025".*

Il comma 4, lett. a) dell'art. 1 della legge 13 novembre 2025, n. 177, afferma: "*a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella*

stradale o di navigazione interna;".

Da quanto suindicato, risulta rispettato il requisito finalistico, in quanto l'interporto è considerato un'attività di interesse generale (e di conseguenza lo è anche l'attività della costituenda società), come disciplinato dalla legge n. 177 del 2025.

5.3 Convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione

In merito alla convenienza economica dell'operazione, sono state verificate, da parte di Interporto Padova, anche altre soluzioni alternative alla costituzione della società Intermodal Terminal Srl. La procedura specificatamente individuata presenta, tuttavia, numerosi vantaggi rispetto alle altre possibili: il *competitor* internazionale consentirà uno sviluppo del *business* intermodale con potenziali flussi di investimenti per il futuro del *terminal* e conseguenti ricadute positive sulla società Interporto e sulla Provincia di Padova.

In merito alla sostenibilità finanziaria evidenziata dal *business plan* allegato, questa risulta ampiamente garantita e l'operazione, tra l'altro, consentirebbe una sostanziale riduzione dell'indebitamento di Interporto Padova, che risulta essere rilevante nel medio termine. Il ramo *terminal*, analizzato nel *business plan* ed esaminato dai partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, fa emergere un risultato ampiamente positivo nel triennio 2026/2028, in linea con quanto realizzato negli anni precedenti, con un risultato netto sempre superiore al milione di euro. Le disponibilità liquide aumentano fino al valore di undici milioni di euro, sempre nello stesso periodo.

CONTO ECONOMICO **Ramo *terminal***	**2026**	**2027**	**2028**
Risultato economico netto	€ 1.658.644,00	€ 1.523.252,00	€ 1.673.065,00

Fonte – Elaborazione Corte dei conti – fonte Business Plan - Ramo *terminal*; dati riportati nella relazione *ex* art. 5 Tusp, di cui all'allegato 1 alla delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 25 febbraio 2026

Gli indicatori economico-finanziari di seguito evidenziati, per quanto riguarda la *Newco*, rappresentano la sostenibilità finanziaria dell'operazione nel triennio.

CONTO ECONOMICO **Ramo *terminal***	**2026**	**2027**	**2028**
EBITDA *margin*	26,7%	29,2%	29,2%
Debiti / PN	6,5%	4,5%	4,5%
Investimenti / *Free Cash Flow* annuo	19,4%	11,3%	11,4%

Fonte – Elaborazione Corte dei conti – fonte Business Plan - Ramo *terminal*; dati riportati nella relazione *ex* art. 5 Tusp, di cui all'allegato 1 alla delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 25 febbraio 2026

I dati evidenziano, inoltre, la previsione di una posizione finanziaria netta sempre positiva nel triennio.

STATO PATRIMONIALE Ramo *terminal*	2026	2027	2028
Posizione finanziaria netta	€ 2.541.011,00	€ 6.957.897,00	€ 11.355.147,00

Fonte – Elaborazione Corte dei conti – fonte Business Plan - Ramo *terminal*; dati riportati nella relazione *ex* art. 5 Tusp, di cui all'allegato 1 alla delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 25 febbraio 2026

Per quanto riguarda la Interporto Padova, analizzata senza il ramo *terminal*, emerge un risultato netto di oltre 6 milioni di euro nel 2027 e 2028, oltre al risultato ampiamente positivo, superiore a 30 milioni, in conseguenza dell'operazione nel 2026 (il risultato netto senza l'operazione sarebbe di 4,8 ml); conseguentemente, anche il patrimonio netto, con l'operazione, passerebbe da 156 a 182 milioni di euro.

Il *business plan* ed anche la relazione effettuata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, sottolineano come l'operazione consentirebbe sia un miglioramento dell'EBITDA della Interporto Padova nel triennio 2026/2028 sia un miglioramento rilevante del risultato netto in percentuale sui ricavi.

Da parte sua, la *Newco,* in prospettiva, avrebbe un risultato netto, come già evidenziato, ampiamente positivo (oltre 1 milione nei tre anni considerati dal *business plan*). La posizione finanziaria netta subisce, anch'essa, un miglioramento nell'ipotesi di un'eventuale distribuzione di parte della plusvalenza ai soci; inoltre, la costituenda società incrementerebbe le proprie disponibilità liquide, nel triennio analizzato, fino ad oltre 11 milioni nel 2028, il che consentirebbe anche di non prevedere alcun accantonamento ai sensi dell'art. 21 del Tusp.

Sempre in base all'analisi del *business plan*, Interporto Padova beneficerà, stando all'analisi della plusvalenza (circa 26 ml) derivante dalla differenza del prezzo a base d'asta (di 60 ml) ed il valore del 70% della partecipazione (stimabile intorno a 36 ml), anche di un ulteriore vantaggio in termini di tassazione, in quanto usufruirà dell'agevolazione fiscale PEX (art. 87 del Tuir).

Va infine ricordato che, a beneficio di Interporto Padova SpA, sono presenti nello statuto della *Newco* significativi diritti particolari a garanzia della prosecuzione della *mission* aziendale, di seguito elencati:

"6.9 - In caso di deliberazione di aumento di capitale – diverso dagli aumenti di capitale previsti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile– il prezzo di sottoscrizione (compreso il sovrapprezzo) della quota da emettere in tale aumento di capitale (in seguito indicata come «Valutazione Pre-Money») non potrà essere inferiore al Valore di Mercato della quota alla data della delibera dell'aumento di capitale. La suddetta Valutazione Pre-Money sarà determinata dal consiglio di amministrazione della Società con il voto favorevole degli amministratori nominati dal Socio Interporto o, in mancanza di tale voto favorevole, da una primaria società di revisione nominata dal consiglio di amministrazione della Società con il voto favorevole degli amministratori nominati dal

Socio Interporto o, in mancanza di tale voto favorevole, dal Presidente del Tribunale di Padova su istanza del socio più diligente. Con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, ex articolo 2468, terzo comma del codice civile in favore del Socio Interporto, quale diritto di veto su tale decisione del consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità sopra indicate. (…)

8.8 Diritto di Tag-Along - Fermo il diritto di prelazione di cui ai precedenti Paragrafi, e ad eccezione delle ipotesi di Trasferimento Consentito, qualora uno o più soci (in seguito indicati complessivamente come "Soci di Maggioranza") decidano di Trasferire a uno terzo estraneo alla compagine sociale (in seguito indicato come "Parte Cessionaria"), in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al/ai medesimo/i titolare/i, una partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, il Socio Interporto, con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, ex articolo 2468 codice civile in suo favore, ha diritto di Trasferire alla stessa Parte Cessionaria e alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, tutte o parte delle proprie partecipazioni. (…)

12.4 - Le decisioni dei soci aventi a oggetto le materie che seguono devono essere adottate con la presenza e il voto favorevole del Socio Interporto, con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, ex articolo 2468 codice civile in suo favore: (i) modifica dell'oggetto sociale, modifica delle materie attribuite dallo Statuto alla competenza dell'assemblea, nonché di ogni altra disposizione statutaria relativa al Trasferimento delle quote, a i diritti di nomina dei membri dell'organo amministrativo e di controllo di cui ai successivi Articoli 13 e 19, nonché ancora modifica – anche indiretta – o esclusione di ogni altro diritto particolare del Socio Interporto; (ii) trasformazione, fusione e scissione della Società; (iii) scioglimenti anticipato, messa in liquidazione e nomina dei liquidatori; (iv) trasferimento della sede legale; (v) modifica dei quorum deliberativi rafforzati; (vi) modifica anche temporanea di utilizzo dell'Area per usi diversi dall'attività intermodale, nonché la cessione, a qualsiasi titolo, totale o parziale dell'Area, anche mediante – a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) conferimento in altre società; (ii) cessione o conferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente l'Area; (iii) scissione asimmetrica o mediante scorporo. (…)

13.4 - Al Socio Interporto è riconosciuto il diritto particolare, ex articolo 2468, terzo comma del codice civile, di designare 1 (un) amministratore, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, e 2 (due) amministratori, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri. In caso di cessazione dell'amministratore espressione del Socio Interporto (per qualsiasi ragione occorsa) spetta al Socio Interporto il diritto di designare un nuovo amministratore di propria espressione in esecuzione del diritto particolare ex articolo 2468 del codice civile sopra indicato. (…)

19.2 - Al Socio Interporto è riconosciuto il diritto particolare, ex articolo 2468, terzo comma del codice civile, di designare 1 (un) sindaco effettivo (che avrà il ruolo di Presidente) e 1 (un) supplente del collegio sindacale. In caso di cessazione di uno o più di tali sindaci espressione del Socio Interporto (per qualsiasi ragione occorsa), spetta al Socio Interporto il diritto di designare, a seconda dei casi, uno o più nuovi sindaci di propria

espressione in esecuzione del diritto particolare ex articolo 2468 del codice civile sopra indicato. (…)

22. – diritti particolari - Quanto riconosciuto ai paragrafi 6.7 (diritto di veto per aumenti di capitale in favore di terzi), 6.9 (determinazione Valutazione Pre-Money), 8.8 (Tag-Along), 12.4 (diritto di veto), 13.4 (nomina amministratori), 19.2 (nomina sindaci) in favore del Socio Interporto è da qualificarsi in ogni caso quale diritto particolare, ex articolo 2468, terzo comma del codice civile. (…)

22.2 I diritti particolari come sopra attribuiti e riconosciuti sono intrasmissibili in caso di cessione totale e parziale a qualsiasi titolo, di costituzione di pegno, costituzione di usufrutto della quota in titolarità del Socio Interporto.

22.3 In caso di cessione parziale ogni diritto particolare attribuito al Socio Interporto continuerà ad essere integralmente riconosciuto in suo favore, pertanto i diritti particolari previsti dal presente Statuto a favore del Socio Interporto resteranno in capo al Socio Interporto fintantoché rimarrà socio della Società a prescindere dalla percentuale del capitale.

22.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 quarto comma del codice civile i diritti particolari possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci".

5.4 Compatibilità con le norme dei trattati europei

La relazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 evidenzia come la conformità dell'operazione con le norme dei trattati europei sarebbe assicurata sia dall'individuazione del soggetto cui cedere il 70% delle quote della *Newco*, avvenuta attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente e non discriminatoria, sia dall'effettuazione dell'operazione in condizioni normali di mercato.

Inoltre, la relazione afferma che *"la scelta di costituire una nuova società per la gestione del terminal intermodale è avvenuta sulla base di un'approfondita valutazione preliminare (finalizzata a che l'operazione assicuri alla Società le risorse per lo sviluppo della propria attività in una prospettiva di redditività valutata secondo criteri di mercato) che si è composta, tra l'altro:*

- *di business plan approvati dagli organi societari che dimostrano, in proiezione futura, il miglioramento delle performance aziendali come da indicatori economici, finanziari e patrimoniali riportati nel Paragrafo 7.2;*
- *di una perizia dell'asset conferito alla Newco che ha permesso di verificare il valore di mercato (poi, comunque, oggetto di rialzo in sede di gara)".*

5.5 Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Lo schema di deliberazione e la relazione allegata sono stati sottoposti a forme di consultazione pubblica, così come previsto dall'art. 5, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 175/2016, mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Padova, dal

giorno 30 gennaio al giorno 13 febbraio 2026. È stato previsto, altresì, un incontro pubblico, il giorno 5 febbraio 2026 (ore 17:00) presso il Centro culturale San Gaetano, dove è stata presentata l'intera operazione. Entro la scadenza del 13 febbraio, non sono state presentate osservazioni. Il tutto come da verbale "*Attestazione di avvenuta pubblicazione ad avviso pubblico, num. di prot. 6485 del 2026 -Avviso di consultazione pubblica per la costituzione della società Intermodal Terminal Padova S.r.l. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 175/2016*".

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, co. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 148-*bis*, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 20 del Tusp,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, allo stato degli atti, rende parere positivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, in ordine alla deliberazione consiliare n. 3 del 25 febbraio 2026 della Provincia di Padova, in cui si prevede la costituzione, da parte di Interporto Padova SpA (partecipata diretta dalla Provincia di Padova), della *newco* Intermodal Terminal Padova Srl (posseduta al 100% dalla società Interporto Padova), alla quale verrà conferito il ramo di azienda di Interporto Padova SpA afferente all'attività intermodale.

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente deliberazione alla Provincia di Padova, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Provincia di Padova di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Giovanni DALLA PRIA	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 aprile 2026

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente